

STATUTO

- *COSTITUZIONE del 30 marzo 2001* conformemente ad atto ricevuto dal Notaio Edmond Schroeder, allora residente a Mersch, pubblicato sul Mémorial C, Raccolta delle Società e Associazioni, numero 335 dell'8 maggio 2001,
- *MODIFICA del 10 aprile 2002* conformemente ad atto ricevuto dal Notaio Joseph Elvinger, residente a Lussemburgo, pubblicato sul Mémorial C, Raccolta delle Società e Associazioni, numero 1084 del 16 luglio 2002,
- *MODIFICA del 19 ottobre 2005* conformemente ad atto ricevuto dal Notaio Henri Hellinckx, residente a Mersch, pubblicato sul Mémorial C, Raccolta delle Società e Associazioni, numero 53 del 9 gennaio 2006,
- *MODIFICA del 28 luglio 2006* conformemente ad atto ricevuto dal Notaio Paul Decker, residente a Lussemburgo-Eich, non ancora pubblicato sul Mémorial C.

Articolo uno

Esiste tra i sottoscrittori e tutti coloro che diventano proprietari di azioni emesse successivamente, una società in forma di société anonyme con il nome Teti International Asset Management.

La proprietà della società è del gruppo bancario Carichieti. All'interno di tale struttura la Società è tenuta ad operare nel rispetto della politica della capogruppo, in termini di gestione e coordinamento, in conformità alle indicazioni fornite dalla Banca d'Italia in materia di interesse del gruppo per la stabilità. Gli amministratori di società forniscono alla capogruppo tutti i dati e le informazioni che vengano richiesti a tale riguardo, a condizioni che tali dati e informazioni siano comunicati in maniera valida e legale secondo le leggi in vigore in Lussemburgo.

Articolo due

La società è costituita per un periodo di tempo indeterminato. La Società può essere sciolta in qualsiasi momento con delibera dei soci adottata nel modo richiesto per la modifica del presente Statuto, secondo quanto prescritto dall'articolo ventidue del presente atto.

Articolo tre

Lo scopo della Società è la creazione, amministrazione e gestione di *Teti International Fund* per conto dei sottoscrittori (il “Fondo”) e l’emissione di certificati o dichiarazioni di conferma comprovanti la comproprietà di partecipazioni indivise del Fondo.

La società gestirà le attività legate alla gestione, amministrazione e promozione del Fondo. Per conto del Fondo la Società potrà stipulare contratti, acquistare, vendere, permutare e consegnare valori mobiliari, procedere a iscrizioni e trasferimenti in suo nome o nel nome di terzi nel libro delle azioni o obbligazioni di qualsiasi società lussemburghese o straniera, ed esercitare per conto del Fondo e dei sottoscrittori di quote del Fondo, tutti i diritti e privilegi, in particolare tutti i diritti di voto legati ai valori mobiliari che costituiscono le attività del Fondo. I suddetti poteri non saranno considerati esaustivi, ma solo indicativi.

La società potrà svolgere qualsiasi attività considerata utile per il raggiungimento del proprio oggetto, rimanendo, comunque, nei limiti indicati dal Capitolo 13 della legge lussemburghese del 20 dicembre 2002 che regola le imprese di Investimento collettivo.

Articolo quattro

La sede legale della Società è fissata a Lussemburgo, Città nel Granducato del Lussemburgo. Sedi secondarie o altri uffici potranno essere istituiti in Lussemburgo o all’estero con delibera del consiglio di Amministrazione.

Nel caso in cui il consiglio di amministrazione determini che sviluppi politici o militari straordinari verificatisi o imminenti potrebbero interferire con le normali attività della Società presso la sede legale, o con la facilità di comunicazione tra tale sede e persone all’estero, la sede legale potrà essere temporaneamente trasferita all’estero fine alla completa cessazione di tali circostanze anormali; tali misure temporanee non avranno effetto sulla nazionalità della Società che, nonostante il trasferimento temporaneo della propria sede legale, rimarrà una società lussemburghese.

Articolo cinque

Il capitale sociale è stabilito in Euro 125.000 (centoventicinquemila) e consiste di 12.500 azioni nominative con un valore nominale di Euro 10 per azione.

La Società potrà emettere certificati nominativi rappresentanti azioni della Società.

Si terrà un registro dei soci presso la sede legale della Società. Tale registro indicherà il nome di ogni socio, la sua residenza o elezione di domicilio, il numero di azioni detenute, le somme pagate per ogni azione, i trasferimenti di azioni e le date di tali trasferimenti.

Il trasferimento di un'azione sarà effettuato con una dichiarazione scritta di trasferimento registrata nel registro dei soci, e tale dichiarazione di trasferimento sarà datata e firmata dal cedente e dal cessionario o da persone che detengano procure atte a poter agire in tale capacità. La Società potrà accettare come prova di trasferimento altri strumenti di trasferimento soddisfacenti per la Società.

Articolo sei

Il capitale della Società potrà essere aumentato o ridotto con una delibera dei soci adottata nella maniera richiesta per la modifica del presente Statuto.

Articolo sette

Un'assemblea dei soci regolarmente costituita rappresenterà la totalità degli azionisti della Società. Avrà i più ampi poteri per ordinare, svolgere e ratificare atti relativi alla gestione della Società.

Articolo otto

L'assemblea annuale dei Soci si terrà, in conformità alla legge lussemburghese, a Lussemburgo presso la sede legale della Società, o in un'altra località a Lussemburgo che possa essere specificata nell'avviso di convocazione dell'assemblea, il 18 aprile alle ore 11:00. Se tale giorno cadrà in una giornata lavorativa per le banche a Lussemburgo, l'assemblea generale annuale si terrà nel giorno lavorativo bancario successivo. L'assemblea annuale dei soci si potrà tenere all'estero secondo il

giudizio assoluto e definitivo del consiglio di amministrazione qualora circostanze eccezionali lo richiedano.

Altre assemblee dei soci si potranno tenere nel luogo e alla data e ora precisati nei rispettivi avvisi di convocazione.

Articolo nove:

Il numero legale ed i termini richiesti dalla legge regoleranno l'avviso di convocazione e la tenuta delle assemblee dei soci della Società, a meno che non sia diversamente previsto dal presente Statuto.

Ogni azione dà diritto ad un voto. Un socio potrà agire in qualsiasi assemblea dei soci delegando un'altra persona per iscritto o con cablogramma, telegramma, telex o fax. Salvo quanto sia altrimenti richiesto dalla legge, le delibere di un'assemblea dei soci debitamente convocata saranno approvate a maggioranza semplice dei presenti o dei rappresentati e dei votanti.

Il consiglio di amministrazione potrà determinare tutte le altre condizioni che devono essere adempite dai soci affinché partecipino ad un'assemblea dei soci.

Articolo dieci:

I soci si riuniranno su convocazione del consiglio di amministrazione, con un avviso in cui sia indicato l'ordine del giorno inviato per posta almeno 8 giorni prima dell'assemblea ad ogni socio presso l'indirizzo indicato nel registro dei soci, e pubblicato in base ai requisiti di legge.

Se tuttavia ad un'assemblea dei soci tutti i soci sono presenti di persona o rappresentati, e se dichiarano di essere stati informati dell'ordine del giorno dell'assemblea, l'assemblea si potrà tenere senza preventivo avviso di convocazione o pubblicazione.

Articolo undici

La Società sarà gestita da un consiglio di amministrazione composto da almeno tre membri, che non devono necessariamente essere soci della Società.

Gli amministratori saranno eletti dai soci durante l'assemblea generale annuale, per un periodo che termini all'assemblea generale annuale successiva e fino a quando saranno eletti i loro successori e dichiarati idonei, salvo che, tuttavia, un amministratore potrà essere rimosso con o senza giusta causa e/o sostituito in qualsiasi momento con delibera adottata dai soci.

Nel caso in cui una carica di amministratore rimanga vacante a causa di morte, pensionamento o altro, i rimanenti amministratori potranno convocare una riunione e potranno eleggere, a maggioranza di voti, un amministratore per ricoprire tale carica vacante fino all'assemblea dei soci successiva.

Nel caso in cui in una riunione il numero di voti pro e contro una delibera fosse pari, il voto del presidente vale doppio.

Nel corso del loro mandato gli amministratori riceveranno un emolumento annuale, il cui ammontare sarà deciso dall'Assemblea degli Azionisti. Agli amministratori verranno rimborsate inoltre tutte le spese effettuate nell'ambito della loro carica. Tale rimborso, se effettuato mediante una somma a forfait stimata, sarà accettata dagli Amministratori per intero e a titolo di completo saldo.

Articolo 12

Il consiglio di amministrazione potrà scegliere tra i propri membri un presidente e potrà scegliere tra i propri membri uno o più vicepresidenti. Potrà inoltre scegliere un segretario, che non deve necessariamente essere un amministratore, che sarà responsabile di tenere i verbali delle riunioni del consiglio di amministrazione e delle assemblee. Il consiglio di amministrazione si riunirà dietro convocazione del presidente o in caso di sua impossibilità, da un vicepresidente, nel luogo indicato nell'avviso di convocazione.

Il presidente presiederà tutte le assemblee dei soci e del consiglio di amministrazione, ma in sua assenza i soci o il consiglio di amministrazione potranno nominare uno dei vicepresidenti, e per quanto riguarda le assemblee dei soci, qualsiasi altra persona, come presidente pro—tempore a maggioranza di voti dei presenti a qualsiasi di tali riunioni o assemblee dei soci.

Il consiglio di amministrazione potrà di volta in volta nominare i funzionari della Società, ivi compreso il direttore generale ed assistenti del direttore generale e altri funzionari considerati necessari per il funzionamento e la gestione della Società. Tale nomina potrà essere revocata in qualsiasi momento dal consiglio di amministrazione. I funzionari non devono necessariamente essere amministratori o azionisti della Società. I funzionari nominati, a meno che sia diversamente stabilito nel presente Statuto, avranno i poteri e le funzioni ad essi assegnati dal consiglio di amministrazione.

La convocazione scritta di una riunione del consiglio di amministrazione sarà data a tutti gli amministratori almeno ventiquattro ore prima dell'ora fissata per tale riunione, salvo che in circostanze d'emergenza, nel quale caso la natura di tali circostanze sarà indicata nell'avviso di convocazione della riunione. Si potrà rinunciare a tale avviso di convocazione per iscritto o con cablogramma o telegramma, telex o fax da parte di ogni amministratore. Un avviso separato non sarà necessario per singole riunioni tenute nelle date, ora e luoghi prescritti in uno schema precedentemente adottato con delibera del consiglio di amministrazione.

Un amministratore potrà agire in una riunione del consiglio di amministrazione nominando come suo rappresentante un altro amministratore con delega scritta o con cablogramma, telegramma, telex o fax.

Ciascun amministratore può partecipare ad una riunione del consiglio di amministrazione tramite conferenza telefonica, videoconferenza o altri mezzi di comunicazione simili in cui tutte le persone prendenti parte alla riunione possano ascoltarsi le une con le altre. La partecipazione ad una riunione tramite questi mezzi equivale ad una presenza in persona a tale riunione.

Il consiglio di amministrazione può deliberare o agire validamente solo se almeno una maggioranza degli amministratori è presente o rappresentata ad una riunione del consiglio di amministrazione. Le decisioni saranno adottate a maggioranza dei voti degli amministratori presenti o rappresentati a tale riunione.

Fermo restando quanto sopra, una delibera del consiglio di amministrazione potrà anche essere approvata per iscritto e potrà consistere di uno o più documenti contenenti le delibere e firmata da ogni amministratore. La data di tale delibera sarà la data dell'ultima firma.

Articolo tredici:

I verbali di una riunione del consiglio di amministrazione e di un'assemblea generale dei soci sarà firmata dal presidente o, in sua assenza, dal presidente pro tempore che abbia presieduto tale riunione.

Copie o estratti di tali verbali, che potranno essere prodotti in procedimenti giudiziari o altrimenti saranno firmati dal presidente, o dal segretario o da due amministratori.

Articolo quattordici:

Gli amministratori possono solo agire nel corso di riunioni del consiglio di amministrazione debitamente convocate. Il Consiglio di amministrazione avrà il potere di determinare la politica societaria ed il corso e la condotta della gestione e degli affari aziendali della Società. Gli amministratori non potranno tuttavia vincolare la Società con loro atti individuali, salvo quanto specificatamente permesso con delibera del consiglio di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione potrà delegare a funzionari della Società i propri poteri per lo svolgimento della gestione ordinaria e degli affari della società ed i suoi poteri per compiere atti per l'attuazione della politica e dell'oggetto della Società.

Articolo quindici.

Nessun contratto o altra operazione tra la Società e qualsiasi altra Società di capitali a società di persone sarà influenzato/a o reso/a inefficace dal fatto che uno o più amministratori, associati o funzionari della Società abbiano un interesse, o siano un amministratore, funzionario o dipendente di tale altra società di capitali o società di persone.

Non si impedirà ad un amministratore, associato o funzionario della Società che funga da amministratore, funzionario o dipendente di una società di capitali o società di persone con cui la Società dovesse stipulare un contratto o altrimenti impegnarsi in affari a causa di tale affiliazione con tale altra società di capitali o società di persone, di considerare e votare o agire su eventuali questioni rispetto a tale contratto o altri affari.

Nel caso in cui un amministratore, associato o funzionario della Società possa avere un interesse personale in qualsiasi operazione della Società, tale amministratore, associato o funzionario renderà noto al consiglio di amministrazione tale interesse personale e non considererà né voterà su una tale operazione, e tale operazione, e l'interesse dell'amministratore, associato o funzionario della medesima, saranno riferiti alla successiva assemblea dei soci. Il termine "interesse personale", come usato in precedenza, non comprenderà alcun rapporto od interesse verso qualunque materia, posizione o operazione che coinvolga una società o entità che possa essere determinata dal consiglio di amministrazione di volta in volta a sua discrezione.

La Società potrà mantenere indenne un amministratore o funzionario, ed i suoi eredi, esecutori ed amministratori, da spese ragionevolmente sostenute dallo stesso in relazione a qualsiasi azione, causa o procedimento di cui possa essere parte in virtù del fatto che sia o sia stato amministratore, associato o funzionario della Società, e, a richiesta di quest'ultima, di qualsiasi società di cui la Società sia azionista o creditore e da cui non abbia il diritto di essere mantenuto indenne, salvo che in relazione a questioni in cui sia stata emessa una sentenza passata in giudicato in tale azione, causa o procedimento e tale sentenza lo dichiari responsabile di dolo o colpa grave; nel caso di una transazione, l'indennizzo dovrà essere previsto solo in relazione alle questioni coperte dalla transazione, in relazione alle quali la Società abbia ricevuto parere da un consulente che la persona da indennizzare non abbia commesso tale inadempimento di mansioni, il suddetto diritto di manleva non escluderà altri diritti che gli possano spettare.

Articolo sedici

Il direttore generale della Società (se nominato) sarà il “chief operating officer” (direttore generale) e “chief executive officer” (amministratore delegato) della Società ed avrà la piena autorità di agire per conto della Società in tutte le questioni che riguardino l’ordinaria amministrazione e gli affari normali della Società e con lo svolgimento di tutte le azioni in attuazione della politica e dell’oggetto sociale.

Articolo diciassette:

La Società sarà vincolata dalla firma congiunta di due amministratori della Società, o dalla firma singola di una persona a cui sia stato delegato dal consiglio di amministrazione tale potere di firma.

Articolo diciotto:

La gestione della Società, ivi compreso in particolare per quanto riguarda i suoi libri e gli affari fiscali e la presentazione di dichiarazioni dei redditi o altro rendiconti richiesti dalla legge lussemburghese, saranno soggetti alla supervisione di un revisore esterno. Il revisore esterno sarà eletto dall’assemblea generale annuale dei soci per un periodo che termina alla data dall’assemblea generale annuale successiva dei soci e fino a quando non sarà eletto il suo successore. Il revisore esterno rimarrà in carica fino alla rielezione o fino a quando non sarà eletto il suo successore.

Il revisore esterno in carica potrà essere rimosso, in qualsiasi momento da soci con o senza giusta causa.

Articolo diciannove:

L’anno fiscale della Società avrà inizio il 1° gennaio di ogni anno e si chiuderà il 31 dicembre dello stesso anno.

Articolo venti:

Degli utili annuali netti della Società, il 5% (cinque per cento) sarà destinato al fondo di riserva richiesto dalla legge. Tale destinazione cesserà di essere necessaria appena e fino a quando tale

fondo di riserva avrà raggiunto il 10% (dieci per cento) del capitale sociale della Società indicato all'articolo cinque del presente Statuto o aumentato o ridotto di volta in volta secondo quanto previsto dall'Articolo sei del presente Statuto.

L'assemblea generale dei soci su proposta del consiglio di amministrazione determinerà come disporre della rimanente parte degli utili netti annuali e potrà solo dichiarare dividendi di volta in volta, secondo quanto a sua discrezione meglio si adatti all'oggetto ed alla politica della società.

I dividendi dichiarati potranno essere pagati in qualsiasi valuta selezionata dal consiglio di amministrazione e potranno essere pagati nel luogo ed alla data che saranno determinati al consiglio di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione potrà decidere di dichiarare dividendi provvisori subordinatamente alle condizioni stabilite dalla legge.

Articolo ventuno:

In caso di scioglimento della Società, la liquidazione sarà svolta da uno o più liquidatori (che potranno essere persone fisiche persone o giuridiche) nominate dall'assemblea dei soci che abbia deliberato tale scioglimento e che determinerà i loro poteri e la loro remunerazione.

Articolo ventidue

Il presente Statuto potrà essere modificato di volta in volta dall'assemblea dei soci subordinatamente al numero legale ed ai requisiti di voto previsti dalla legge lussemburghese.

Articolo ventitre

Tutte le questioni non regolate dal presente Statuto saranno determinate in base alla Legge del dieci agosto millenovecentoquindici sulle società commerciali e le modifiche della stessa e alla legge lussemburghese del 20 dicembre 2002 che regola le imprese di investimento collettivo.

SULLA PRIMA PAGINA:

È apposta un'etichetta del Registro del Commercio e delle Società, con la data di deposito 11/08/2006, riportante i seguenti riferimenti B81346 e L060080520.08 R